Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2023/0138(COD)

21.9.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
(COM(2023)0240 – C9-0150/2023 – 2023/0138(COD))

Relatrice per parere(*): Gabriele Bischoff

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo ***e*** favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi ***occupazionali e*** sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.	(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico***, delle considerazioni sociali*** e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo***,*** favorevole alla crescita e ***inclusivo e*** di sanare gli squilibri macroeconomici ***nonché di sostenere la convergenza sociale verso l'alto***, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi sociali ***e relativi a un'occupazione di qualità***. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[22], ***compresa l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali,*** la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica***, il conseguimento di una convergenza sociale verso l'alto*** e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che

richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni. ***Si dovrebbe pertanto tenere conto degli elevati rischi economici, ecologici e sociali causati dalla carenza di investimenti, tra cui la carenza di manodopera, le carenze infrastrutturali e la mancanza di progressi nel conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione concordati in modo socialmente equo.***

[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, il che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

[22] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, il che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica ***e*** occupazionale in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione. Ciò comprende l'individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/2011[23] e (UE) n. 1176/2011[24] del	(7) La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica***,*** occupazionale ***e sociale*** in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione***, compresi i progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali, connessi agli obiettivi principali e ai relativi indicatori principali e secondari del pilastro europeo dei diritti sociali***. Ciò comprende l'individuazione

Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia ***e*** dell'occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine.	degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/2011[23] e (UE) n. 1176/2011[24] del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia***,*** dell'occupazione ***e della convergenza sociale***, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine. ***Ai fini del monitoraggio degli sviluppi sociali, dovrebbe essere istituito un meccanismo di sorveglianza che monitori i rischi di convergenza sociale.***
[23] Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).	[23] Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).
[24] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).	[24] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito ***e*** una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi	(8) È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito***,*** una crescita sostenibile e inclusiva ***e la convergenza sociale verso l'alto*** negli Stati membri e di prevenire il determinarsi

mediante una programmazione a medio termine.

di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca la sua traiettoria di bilancio e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi alle transizioni verde e digitale, alla resilienza sociale ed economica e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza[25] si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.	(9) I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica ***e sociale*** dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca la sua traiettoria di bilancio e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito***,*** una crescita sostenibile e inclusiva ***e la convergenza sociale verso l'alto***, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi alle transizioni verde e digitale, alla resilienza sociale ed economica***, alla convergenza sociale verso l'alto*** e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza[25] si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
[25] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).	[25] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore operativo unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.	(12) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore operativo unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione ***e i regimi di riduzione dell'orario lavorativo*** nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di assistere gli Stati membri nella stesura dei rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine, la	(13) Al fine di assistere gli Stati membri nella stesura dei rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine, la

Commissione dovrebbe presentare una traiettoria tecnica basata sull'aggiustamento di bilancio minimo che riconduca la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile o che mantenga il debito a livelli prudenti. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione scenda sotto il livello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica. La sostenibilità della riduzione del debito dovrebbe essere il risultato di politiche di bilancio appropriate.	Commissione dovrebbe presentare una traiettoria tecnica basata sull'aggiustamento di bilancio minimo che riconduca la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile o che mantenga il debito a livelli prudenti***, tenendo conto nel contempo del fabbisogno di investimenti degli Stati membri per realizzare le priorità comuni dell'Unione***. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione scenda sotto il livello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica. La sostenibilità della riduzione del debito dovrebbe essere il risultato di politiche di bilancio appropriate ***che non arrechino un danno significativo al conseguimento delle priorità comuni dell'Unione***.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Ogni piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe indicare lo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il piano è stato presentato al parlamento nazionale e se ha ricevuto l'approvazione parlamentare. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe inoltre indicare se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere la raccomandazione del Consiglio sul precedente piano e, se del caso, eventuali altre raccomandazioni o decisioni del Consiglio o avvertimenti della Commissione.	(16) Ogni piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe indicare lo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il piano è stato presentato al parlamento nazionale ***e alle parti sociali*** e se ha ricevuto l'approvazione parlamentare. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe inoltre indicare se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere la raccomandazione del Consiglio sul precedente piano e, se del caso, eventuali altre raccomandazioni o decisioni del Consiglio o avvertimenti della Commissione.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti sociali vengano consultate nell'elaborazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine e abbiano la possibilità di fornire il loro contributo in una fase precoce, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alle politiche occupazionali o che possono avere un impatto sull'occupazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché al termine del piano strutturale di bilancio a medio termine potrebbero affrontare costi supplementari***, quali i costi legati all'invecchiamento o un differenziale tra tasso d'interesse e tasso di crescita sfavorevole***, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che, alla fine del periodo di aggiustamento, il saldo nominale sia sufficiente a garantire che il disavanzo rimanga stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.	(18) Poiché al termine del piano strutturale di bilancio a medio termine potrebbero affrontare costi supplementari, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che, alla fine del periodo di aggiustamento, il saldo nominale sia sufficiente a garantire che il disavanzo rimanga stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La valutazione da parte della Commissione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe esaminare in particolare la plausibilità delle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, qualora esse si discostino da quelle alla base della traiettoria tecnica. In particolare le proiezioni del debito a politiche invariate destinate a essere incluse nel piano dovrebbero essere coerenti e comparabili con le proiezioni della Commissione.	(20) La valutazione da parte della Commissione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe esaminare in particolare la plausibilità delle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, qualora esse si discostino da quelle alla base della traiettoria tecnica***, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle priorità comuni***. In particolare le proiezioni del debito a politiche invariate destinate a essere incluse nel piano dovrebbero essere coerenti e comparabili con le proiezioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme: ***siano di stimolo alla crescita*** e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del semestre europeo, coprano le priorità di investimento	(22) Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme: ***stimolino una crescita sostenibile e inclusiva, promuovano la convergenza sociale verso l'alto*** e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del

specifiche per paese senza comportare tagli in altri investimenti pubblici finanziati a livello nazionale nell'arco del periodo di aggiustamento al fine di garantire un impatto macroeconomico degli investimenti e di evitare l'esclusione di altre priorità di investimento.	semestre europeo, coprano le priorità di investimento specifiche per paese senza comportare tagli in altri investimenti pubblici finanziati a livello nazionale***, compresi gli investimenti sociali,*** nell'arco del periodo di aggiustamento al fine di garantire un impatto macroeconomico degli investimenti e di evitare l'esclusione di altre priorità di investimento.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire un processo equo e trasparente, gli impegni di riforma e di investimento dovrebbero essere valutati sulla base di un quadro comune dell'Unione. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza possono, se del caso, essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di proroga del periodo di aggiustamento. La serie di riforme e di investimenti che giustifica una proroga del percorso di aggiustamento di bilancio dovrebbe essere commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor ***nonché alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare***. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.	(23) Al fine di garantire un processo equo e trasparente, gli impegni di riforma e di investimento dovrebbero essere valutati sulla base di un quadro comune dell'Unione. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza possono, se del caso, essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di proroga del periodo di aggiustamento. La serie di riforme e di investimenti che giustifica una proroga del percorso di aggiustamento di bilancio dovrebbe essere commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor ***in combinazione con i rischi di divergenza sociale stabiliti nel più recente aggiornamento del relativo monitoraggio***. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La serie di impegni di riforma e di investimento formulati nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe ***essere allineata con le*** priorità comuni dell'Unione. Tale serie di impegni di riforma e di investimento dovrebbe inoltre essere coerente con l'attuazione delle strategie nazionali proposte dallo Stato membro interessato volte ad affrontare le priorità pertinenti dell'Unione. Ove pertinente, per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbero essere effettuati riferimenti incrociati ai piani per la ripresa e la resilienza al fine di garantire la coerenza delle politiche.	(24) La serie di impegni di riforma e di investimento formulati nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe ***garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dalle*** priorità comuni dell'Unione. Tale serie di impegni di riforma e di investimento dovrebbe inoltre essere coerente con l'attuazione delle strategie nazionali proposte dallo Stato membro interessato volte ad affrontare le priorità pertinenti dell'Unione. Ove pertinente, per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbero essere effettuati riferimenti incrociati ai piani per la ripresa e la resilienza al fine di garantire la coerenza delle politiche.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) In caso di mancata attuazione, entro i termini specificati, della serie verificabile e temporalmente definita degli impegni di riforma e di investimento su cui poggia il percorso della spesa netta più graduale, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può raccomandare un'accelerazione dell'aggiustamento, ossia una riduzione della proroga del percorso della spesa netta.	(25) In caso di mancata attuazione, entro i termini specificati, della serie verificabile e temporalmente definita degli impegni di riforma e di investimento su cui poggia il percorso della spesa netta più graduale, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può raccomandare un'accelerazione dell'aggiustamento, ossia una riduzione della proroga del percorso della spesa netta***, rispettando nel contempo le priorità comuni e consentendo la***

realizzazione di progressi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, ***il ruolo di*** tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, ***dovrebbe essere esteso al quadro di governance economica dell'Unione***.	(27) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, ***dovrebbero tenere conto anche degli sviluppi sociali e coinvolgere esperti in campo sociale***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Occorre inoltre prestare particolare attenzione ai rischi significativi di divergenza sociale derivanti dalle scelte di politica di aggiustamento di bilancio nei piani nazionali a medio termine. È pertanto opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE con una procedura di allarme preventivo che consenta alla Commissione, a norma dell'articolo 9 TFUE, di avvertire tempestivamente uno Stato membro della

necessità di adottare le misure correttive necessarie per prevenire i rischi di divergenza sociale.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche la direttiva [XXX] del Consiglio [recante modifica della direttiva 2011/85/EU] e il regolamento [XXX] del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio]. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[27], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto legislativo proposto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante ***un potenziamento del*** ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base, essenzialmente, dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[28] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il presente regolamento definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione	(32) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche la direttiva [XXX] del Consiglio [recante modifica della direttiva 2011/85/EU] e il regolamento [XXX] del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio]. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[27], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto legislativo proposto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante ***il*** ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base, essenzialmente, dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[28] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. ***Gli enti di bilancio indipendenti dovrebbero includere esperti sociali e fornire anche una valutazione dell'impatto sociale delle scelte di politica di bilancio.*** Il presente regolamento

globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il presente regolamento consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il presente regolamento consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

[27] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012.

[28] Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

[27] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012.

[28] Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di garantire l'efficace attuazione e un monitoraggio adeguato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo	(33) Al fine di garantire l'efficace attuazione e un monitoraggio adeguato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo

290 TFUE per quanto riguarda: le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri nei piani strutturali di bilancio a medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, il funzionamento del conto di controllo, il metodo di valutazione della plausibilità da parte della Commissione***, la redazione dell'elenco delle priorità comuni dell'Unione e il quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[29]. In particolare, al fine di garantire la partecipazione su un piede di parità alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	290 TFUE per quanto riguarda: le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri nei piani strutturali di bilancio a medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, il funzionamento del conto di controllo, il metodo di valutazione della plausibilità da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[29]. In particolare, al fine di garantire la partecipazione su un piede di parità alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[29] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[29] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il	Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il

conseguimento degli obiettivi dell'Unione ***in materia di*** crescita ***e di*** occupazione.	conseguimento degli obiettivi dell'Unione ***per una*** crescita ***sostenibile e inclusiva e un'***occupazione ***di qualità secondo le priorità comuni dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito ***e*** una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine.	Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine ***in linea con gli obiettivi economici, sociali e di sostenibilità dell'UE*** nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito***,*** una crescita sostenibile e inclusiva ***e la convergenza sociale verso l'alto*** negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine***, garantendo nel contempo i necessari investimenti economici e sociali***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le priorità comuni dell'Unione sono le seguenti:
	(a) il Green Deal europeo, comprendente la transizione verso la

neutralità climatica entro il 2050 e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima;

(b) il pilastro europeo dei diritti sociali compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030;

(c) il programma strategico per il decennio digitale 2030, che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;

(d) una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, ***delle misure discrezionali sul lato delle entrate*** e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, ***definite*** nell'allegato II, lettera a);	(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, ***degli investimenti necessari per realizzare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali*** e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo ***nonché degli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione***, ***definiti*** nell'allegato II, lettera a);

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.	Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e ***occupazionali e*** una convergenza ***verso l'alto*** duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri ***nonché la realizzazione delle priorità comuni dell'Unione***, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;	(a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche***, sociali e di sostenibilità*** degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, ***TFUE e dell'articolo 148*** TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;	(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali ***e i suoi obiettivi principali***, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese ***e degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale in vigore ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 151 TFUE***;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la sorveglianza per prevenire e correggere gli squilibri sociali attraverso un meccanismo comune;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a	1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a

tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.	tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE***, dal pilastro europeo dei diritti sociali*** nonché dal diritto derivato pertinente.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) ***e*** b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.	2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a)***,*** b) ***e d bis)***. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una raccomandazione del Consiglio basata su una proposta della Commissione a norma degli articoli 9 e 148, paragrafo 4, TFUE o sull'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione propone, in una relazione al comitato economico e finanziario, una traiettoria tecnica per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione.	Per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione propone, in una relazione al comitato economico e finanziario***, previa consultazione con le pertinenti parti sociali,*** una traiettoria tecnica per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le sue previsioni e ipotesi sui rischi sociali;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione europea consulterà le parti sociali, in modo tempestivo ed efficace, per raccogliere pareri sulla sostenibilità della traiettoria di aggiustamento e sull'impatto dello strumento di riforma e di investimento e valutare la plausibilità della traiettoria del debito.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.	Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE***, dell'articolo 9 e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali***.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine;	(a) garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine; ***nel calcolare il saldo di bilancio, i governi dovrebbero essere autorizzati a integrare un trattamento qualificato per gli investimenti sociali legato all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, distribuendo i costi per gli investimenti nel corso della durata dell'investimento.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate ***nell'allegato VI*** del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;	(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate ***nell'articolo 1*** del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali***, compresi gli obiettivi dell'UE e nazionali in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà entro il 2030,*** e il decennio digitale, restando coerente con i

piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale; ***spiega inoltre in che modo sarà garantirà la coerenza con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e con gli orientamenti in materia di occupazione conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE;***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) spiega il processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano e il processo di attuazione tengono conto del contributo dei portatori di interessi; e

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) garantisce che le riforme proposte contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di politica sociale definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali e nel relativo piano d'azione.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro interessato deve affrontare.	La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide in materia di crescita ***sostenibile*** a medio termine ***e alle sfide per il raggiungimento delle priorità comuni dell'Unione*** che lo Stato membro interessato deve affrontare.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) essere di stimolo alla crescita;	i) essere di stimolo alla crescita ***sostenibile***;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sostenere la convergenza sociale verso l'alto;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'***allegato VI***;	iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'***articolo 1***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;	iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato ***ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE*** comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) se il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della	(f) se il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della

traiettoria tecnica**.**	traiettoria tecnica***;***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) se la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggi gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronti le priorità comuni dell'Unione indicate nell'articolo 1 del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali, compresi gli obiettivi dell'UE e nazionali in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030, e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso	Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio***, previa consultazione dei pertinenti comitati***

della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.	***consultivi di cui all'articolo 26,*** adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, ***lettera*** a), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto.	Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, ***lettere*** a) ***e b)***, sulla base di una raccomandazione della Commissione ***e previa consultazione dei pertinenti comitati consultivi di cui all'articolo 26***, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del	2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo***, compresi i***

caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.	***progressi compiuti in relazione agli obiettivi dell'UE e nazionali in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà,*** e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio[32] [relativa ai quadri di bilancio nazionali] fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta**.** Ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta**.**	Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio[32] [relativa ai quadri di bilancio nazionali]***:***
	(a) fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta**,**
	(b) ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta**,**
	(c) fornisce una valutazione dell'impatto sociale delle scelte politiche di aggiustamento di bilancio,
	(d) include esperti sociali che lavorino a contatto con esperti economici nelle valutazioni.

[32] Direttiva [...] del Consiglio, del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU ... del ..., pag ...).

[32] Direttiva [...] del Consiglio, del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU ... del ..., pag ...).

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.	Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico ***e sociale***. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a discutere le seguenti

questioni:

- la valutazione, da parte della Commissione, delle proiezioni del debito pubblico a medio termine nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, come pure l'analisi della sostenibilità del debito;

- la valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali sui progressi compiuti;

- la valutazione della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento;

- la valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese e dei rischi di convergenza sociale, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In tal caso lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del	*(Non concerne la versione italiana)*

presente regolamento.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati da II a VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III), il funzionamento del conto di controllo (allegato IV), il metodo di valutazione della plausibilità (allegato V)***, le priorità comuni dell'Unione (allegato VI)*** o il quadro di valutazione (allegato VII).	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati da II a VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III), il funzionamento del conto di controllo (allegato IV), il metodo di valutazione della plausibilità (allegato V) o il quadro di valutazione (allegato VII).

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli indicatori sociali connessi al conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari, hanno compiuto progressi alla fine del periodo e sono superiori alla situazione dell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) informazioni sulle passività implicite ***legate all'invecchiamento*** e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;	(d) informazioni sulle passività implicite e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;	(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche ***e sociali***;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;	(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche ***e sociali*** sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro***, come pure sul conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari, nonché alle priorità comuni dell'Unione in tale Stato membro***;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;	(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche ***e sociali*** pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e	(k) se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e

verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;	verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche ***e sociali*** a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate;	(l) una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita ***sostenibile*** e occupazione ***di qualità nonché convergenza sociale verso l'alto***, se del caso, in linea con metodologie concordate;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) se del caso, riforme e investimenti volti a correggere i rischi di convergenza sociale individuati.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate ***dovute all'invecchiamento demografico***, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;	(p) per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche***, come pure dei rischi di convergenza sociale rilevati nel monitoraggio più recente***;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.	(q) informazioni riguardanti le ***effettive*** consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a	(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a

medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;	medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche ***e sociali*** presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano***, come pure sul conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari***;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;	(h) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia ***e della società*** e sulle principali variabili economiche ***e sociali*** per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel	(l) un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici***, come pure dei rischi di convergenza sociale,*** e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e

piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, ***lettera*** n), se del caso;	degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, ***lettere*** n) ***e o)***, se del caso;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
Priorità comuni dell'Unione	***soppresso***
Le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b), sono le seguenti:	
(a) il Green Deal europeo[1], comprendente la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050[2] e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima;	
(b) il pilastro europeo dei diritti sociali[3] compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030;	
(c) il programma strategico per il decennio digitale 2030[4], che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;	
(d) una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali[5].	
[1]Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final) e la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma	

generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

[2]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").

[3]Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

[4]Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

[5]Consiglio dell'Unione europea, COPS 130.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di	Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor***, unitamente ai rischi di convergenza sociale rilevati nel monitoraggio più recente,*** e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo

debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.	Stato membro deve affrontare***, nonché alle sfide per il conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari***. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita ***sostenibile*** a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita ***sostenibile*** a medio termine.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita	2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita ***sostenibile***
	Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà progressi significativi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2.2 bis La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la convergenza

sociale verso l'alto

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.3 La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'***allegato VI***	2.3 La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'***articolo 1***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'***allegato VI***.	– La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'***articolo 1***.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito	2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti ***di cui all'articolo 121, paragrafo 4, e all'articolo 148,***

della procedura per gli squilibri macroeconomici	***paragrafo 4, TFUE***, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – comma 2 – punto 2.4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.	– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici ***nonché le raccomandazioni formulate conformemente all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE o nel quadro dell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali***, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.

Or. en